

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE ANNI 2014 - 2016

Approvato con delibera C.S. n.17 del 12/02/2014

PREMESSE

La normativa che disciplina la trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni ha avuto, nell'ultimo periodo, un notevole impulso, fornendo alle stesse sempre più precise indicazioni in merito agli adempimenti da adottare ed alla relativa tempistica.

Si ritiene, al fine di avvalorare l'estremo rilievo che il legislatore ha attribuito all'argomento, provvedere ad una breve digressione sulla disciplina legislativa, regolamentare ed ai provvedimenti che varie autorità, tra cui la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni (d'ora in avanti CIVIT - a partire dal 31.10.2013 divenuta ANAC, come si vedrà in seguito), all'uopo costituita, che si è susseguita in merito all'argomento di cui trattasi:

- La legge 6.11.2012, n. 190, ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, entrata in vigore il 28.11.2012, nell'attribuire una delega al governo per l'adozione di un decreto legislativo volto al riordino del settore normativo inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha reso il principio della trasparenza il fulcro delle politiche di prevenzione della corruzione;
- La legge 17.12.2012, n. 221, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ai sensi della legge n. 190/2012, art. 1, comma 8, ha poi differito al 31.03.2013 il termine per l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Nel valutare il rilievo che la trasparenza assume nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la CIVIT, nella sua qualità di autorità nazionale anticorruzione, con la del. n. 6/2013, ad oggetto "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013" e partendo dal presupposto di scongiurare delle duplicazioni, si è riservata la possibilità di intervenire in un momento successivo, onde definire il termine e le modalità del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché il suo coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- A rendere, infine, concreta la delega contenuta nella l. n. 190/2012 di cui sopra, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 33/2013, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con il quale, nel rammentare come la trasparenza debba essere valutata come completa accessibilità delle informazioni in ordine all'organizzazione e l'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, è anche stato posto l'accento, ex art. 1, c. 2 dell'appena citato decreto legislativo, su quanto essa debba essere finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino. Inoltre, pur sottolineando che il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità è strettamente connesso al Piano triennale della prevenzione della corruzione, costituendone, generalmente, una sezione dello stesso, la del. CIVIT n. 50/2013, ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e



l'integrità 2014-2016" (che integra le precedenti n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e la n. 2/2012, ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"), chiarisce come i due documenti di cui trattasi possano venire distintamente predisposti, purchè ne sia, comunque, assicurata la coerenza di contenuti. E' questo il caso del Comune di Rivarolo Canavese, nell'ambito del quale i suddetti documenti sono stati separatamente predisposti. Dal raccordo previsto tra questi due strumenti programmatori discende l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia il 31.01 per entrambi (art. 1, c. 8, legge 190/2012).

Il decreto legislativo 33/2013, nell'operare una sistematizzazione dei fondamentali obblighi di trasparenza e prevedendone di nuovi, all'art. 5 ha per la prima volta introdotto l'istituto dell'accesso civico ed ha, altresì, anche allo scopo di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano delle performance, modificato quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 150/2012 (cfr. art. 10, d. lgs. cit.); viene infatti prevista l'implementazione del sistema di controlli e delle relative sanzioni sugli adempimenti previsti dalla disciplina in argomento e sono stati puntualizzati compiti e funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (d'ora in avanti OIV), è stato stabilito che l'inadempimento nei confronti della predisposizione del Programma viene valutata ai fini della responsabilità dirigenziale, della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, potendo dare luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Il decreto specifica, inoltre, i principali compiti del Responsabile della trasparenza, tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV, a CIVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d. lgs. 33/2013). Pare utile rammentare che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del più volte citato decreto, il quale, testualmente, recita "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge", il Responsabile non sempre risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, qualora provi che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Detto decreto legislativo prevede l'inserimento sul sito web del comune di un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", articolata in sotto sezioni di primo e di secondo livello, corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'all. A al decreto legislativo 33/2013 e nell'all. 1 della del. CIVIT n. 50/2013.

Un ultimo aspetto pare appropriato evidenziare e cioè che, così come previsto dall'art. 4, c. 4, del d. lgs. 33/2013, nelle ipotesi in cui disposizione normative prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni devono rendere non intelleggibili i dati personali non attinenti o, qualora sensibili o giudiziari, non indispensabili in ordine alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (oltre, ovviamente, alla circostanza di prevedere il costante divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei soggetti interessati dall'atto da pubblicare).

- Legge 125/2013, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni, il d.l. 101/2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni”. L’art. 5 della legge citata prevede, tra l’altro, che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Pubbliche Amministrazioni assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.).

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Struttura Organizzativa

Il Comune di Rivarolo Canavese è suddiviso in sei settori, così come da deliberazione GC. N. 356/2010 che approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Al vertice di ciascun settore è posta una Posizione Organizzativa (d’ora in avanti PO), di categoria D. L’unico Dirigente è rappresentato dal Segretario Generale.

La struttura come sopra individuata è schematicamente rappresentata nell’organigramma che segue:

Responsabile della Trasparenza.

Ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, c. 7 della legge 190/2012) di norma svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

La Commissione Straordinaria del Comune di Rivarolo, con proprio decreto n.11 del 18/4/2013 ha, individuato nella dott.ssa Elena Andronico, Segretario Generale dell’ ente, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ed in data 12/02/2014 il Responsabile per la trasparenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, rispondendo in tal modo a criteri di coerenza organizzativa e di unitarietà nello svolgimento delle rilevanti funzioni di controllo e garanzia, che la vigente legislazione in merito all’argomento di cui trattasi prevede.

Il Responsabile per la trasparenza controlla che gli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa vengano correttamente adempiuti da parte dell’Amministrazione. Egli, altresì, nell’ottica della stretta connessione tra gli obiettivi del Programma, del Piano per la prevenzione della corruzione, della programmazione strategica ed operativa definita nel piano delle performance e negli altri strumenti di programmazione del Comune, si occupa, anche nella sua qualità di componente dell’Ufficio Controlli Interni, così come previsto dal Regolamento Comunale n.1 del 9/1/2013 e successiva integrazione del 18/09/2013 n.179 sui controlli interni del Comune di Rivarolo Canavese, delle seguenti attività:

- Coordinamento delle attività relative all’attuazione del ciclo di gestione della performance e redazione del Piano delle performance;
- Definizione ed assegnazione degli obiettivi, monitoraggio e rendicontazione per il ciclo di gestione delle performance;
- Supporto al nucleo di valutazione;
- Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;
- Controlli amministrativi;

- Controlli ai fini dell'anticorruzione.

Referenti per la trasparenza.

In ciascun settore la PO viene individuata per la raccolta dei dati oggetto di pubblicazione di competenza del settore stesso e della trasmissione dei relativi dati nelle modalità indicate al punto 3.1. Il Responsabile verifica la corrispondenza a quanto richiesto dalla normativa. L'ufficio preposto al coordinamento dell'inserimento dei dati collabora con ciascun settore nell'individuazione della sezione del sito istituzionale nella quale devono essere inseriti i dati.

Le PO, nell'ambito delle materie di propria competenza:

- Adempiono agli obblighi di comunicazione, ai fini della successiva pubblicazione così come sopra descritto;
- Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- Individuano, entro sei giorni dall'emanazione del presente programma, all'interno della propria struttura, il personale referente eventualmente diverso da quello già individuato o confermeranno quello già indicato, che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile per la trasparenza;
- Attuano il Piano della Trasparenza e il Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste.

Organismo indipendente di valutazione.

L'OIV:

- Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
- Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale delle PO dei singoli settori responsabili della trasmissione dei dati.

LE PRINCIPALI NOVITA'

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, e dagli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Come già si è detto nelle Premesse al presente Programma, lo strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, è rappresentato dalla trasparenza dell'attività amministrativa, elevata quale massima espressione delle prestazioni concernenti i diritti sociali e

civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione e dal comma 15 dell'art. 1 della l. 190/2012. Con il decreto legislativo 33/2013 il Governo ha provveduto a rendere obbligatorio per ogni amministrazione comunale l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, documento che deve essere annualmente aggiornato.

Tale Programma reca le iniziative previste per garantire:

- 1) Un adeguato livello di trasparenza;
- 2) Legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma deve definire le misure, i modi e le iniziative allo scopo di attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative onde assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi, specificando, altresì, tempi di attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia, per assicurare idonei livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in modo coordinato con la programmazione strategica ed operativa di cui al piano della performance e negli altri strumenti di programmazione del Comune.

Rispetto alla precedente disciplina che prevedeva la formalizzazione del Programma per la trasparenza e l'integrità, la novella normativa in argomento e sopra citata, cura con più scrupolosa attenzione le strategie per la sua attuazione, sia in ragione della più intensa consapevolezza e conoscenza della materia, sia per la prevista individuazione di uffici ed assegnazioni di compiti volti all'assolvimento di obblighi, nonché per il consolidamento della conoscenza dei diversi livelli di responsabilità derivanti dall'applicazione della norma.

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Responsabile della trasparenza elabora ed aggiorna il programma e lo sottopone alla Amministrazione Comunale. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle ripartizioni organizzative dell'Ente con la collaborazione delle PO.

1.1 Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

- La trasparenza, quale accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo in ordine alle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- La completa attuazione del diritto alla conoscibilità, che consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di apprendere, fruendone gratuitamente e con la possibilità di utilizzarli, dei dati ed informazioni obbligatoriamente pubblicate sul sito web del Comune;
- Il libero esercizio dell'accesso civico, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, dati, informazioni obbligatoriamente conoscibili, nell'ipotesi di mancata pubblicazione dei medesimi (le relative formalità verranno indicate nel prosieguo del presente Programma);



- L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la comprensibilità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti e la semplicità di consultazione delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Ovviamente, gli obiettivi sopra evidenziati hanno la funzione basilare di indirizzare l'azione amministrativa e le condotte degli operatori in direzione di:

- 1) Elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- 2) L'incremento della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

1.2 Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del Programma sono stati enunciati in rapporto alla programmazione strategica ed operativa definita e negli altri strumenti di programmazione quali:

- Elenco annuale dei LL.PP.;
- Programmazione triennale dei LL.PP.;
- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili;
- Relazione previsionale e programmatica e bilancio annuale e pluriennale;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Piano esecutivo di gestione – piano della performance – piano dettagliato degli obiettivi
- Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazione di soprannumero o di eccedenza del personale.

Con specifico riferimento agli obiettivi del presente Programma, da raggiungersi per l'anno 2014, si ritiene di evidenziare come già nel corso dell'anno 2013 sia presente un sostanziale e rilevante rapporto con gli obiettivi di performance e di PEG, di interesse ai fini della trasparenza dell'azione ed organizzazione amministrativa. Con l'approvazione degli strumenti programmatori per l'anno 2014 si intende perseguire e rafforzare tale collegamento, inquadrando le azioni tese alla diffusione ed affermazione del principio della trasparenza nel più generale quadro delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare attenzione alle specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

1.3 Posizioni Organizzative coinvolte nell'individuazione dei contenuti del Programma della trasparenza.

Sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza, tutte le PO dell'Ente sono stati coinvolte nell'individuazione dei contenuti del Programma.

1.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

La disciplina sulla trasparenza ha essenzialmente lo scopo di porre l'Amministrazione al servizio del cittadino ed è finalizzata a far sì che quest'ultimo sia in grado di esercitare su di essa un'azione di controllo diffuso delle varie fasi di gestione del ciclo della performance e di consapevolezza dei servizi erogati. Ne consegue che gli strumenti comunicativi devono essere facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia dal punto di vista linguistico che nelle logiche operative.



E', dunque, indispensabile implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, dispositivi di interazione, in modo che gli stessi siano in grado di restituire con immediatezza all'ente il feedback dell'azione amministrativa, tanto dal punto di vista valutativo della qualità dei servizi offerti, quanto in chiave propositiva, in ordine agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

Conseguentemente al fine di realizzare una disciplina della trasparenza completa ed accessibile non pare sufficiente la pubblicazione di dati e documenti come previsti dalla normativa; è, infatti, indispensabili che questi siano effettivamente utilizzabili dagli utenti. Proprio per questa ragione le PO sono tenuti a curare la qualità delle pubblicazioni, affinché i cittadini ed i portatori di interesse (c.d. stakeholder), abbiano modo di accedere agevolmente alle informazioni e ne possano comprendere appieno il contenuto.

Il coinvolgimento degli stakeholder viene attuato anche attraverso le segnalazioni che quest'ultimi possono fare direttamente all'organo politico amministrativo dell'ente, il quale ne terrà poi conto allorché selezionerà i dati da pubblicare e nell'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità.

2 LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

2.1 Il sito web

Il sito web costituisce la modalità ottimale e primaria di comunicazione, la più accessibile e la meno oneroso, attraverso la quale l'Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente e completa sul suo operato, promuovendo nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre Amministrazioni Pubbliche, diffondendo e consentendo l'accesso ai propri servizi e consolidando la propria immagine istituzionale.

Allo scopo dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, l'ente prevede l'aggiornamento del sito, del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità, entro l'anno 2013.

2.2 La Posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web e sulla home page è riportato l'indirizzo PEC istituzionale, al quale il cittadino può accedere solamente attraverso un'altra PEC, che si può ottenere gratuitamente accedendo al sito <https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot>. Nella sezione amministrazione trasparente sono, altresì, indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (n. tel., fax, ecc.).

2.3 L'Albo Pretorio on line

L'effetto di pubblicità legale viene riconosciuto dalla legge 69/2009 solamente alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle pubbliche amministrazioni.

A tal proposito, l'art. 32 della predetta legge dispone testualmente che: "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di



pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Il Comune di Rivarolo Canavese ha adempiuto al dettato normativo a partire dalla suddetta data: l'albo pretorio è esclusivamente informatico ed il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. Nonostante ciò, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo di pubblicazione è previsto anche dal d.lgs. 33/2013, la CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (L.190/2012), ha stabilito che rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. In tal senso si sta ottemperando

2.4 La semplificazione del linguaggio

Affinché possano essere comprensibili, occorre che il linguaggio utilizzato per la stesura degli atti amministrativi venga semplificato, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque. E' dunque indispensabile utilizzare espressioni semplici ed elementari, evitando, ove possibile, espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

2.5 Ascolto dei portatori di stakeholder (portatori di interessi)

Come da sempre è accaduto per quanto concerne il Comune di Rivarolo Canavese, l'attenzione dedicata all'analisi delle critiche, reclami e suggerimenti, in qualunque modo e forma esplicitati, provenienti dalla cittadinanza, sarà massima.

Anche per questo motivo nella home page del sito web istituzionale è riportato l'indirizzo PEC, che può essere utilizzato per comunicare con l'ente attraverso le modalità di cui al precedente punto 2.2.

2.6 Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, conferisce a chiunque il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare, laddove ne sia stata omessa la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. Tale diritto di accesso è rilevante ai soli fini della trasparenza amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni e si riferisce ai soli documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, gratuito, non deve essere motivato e va indirizzata al Responsabile per la trasparenza. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Rivarolo Canavese è il Segretario Generale. La richiesta deve essere redatta su apposito modulo, pubblicato nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente e va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

- Tramite posta elettronica all'indirizzo *mail protocollo@rivarolocanavese.it*;
- Attraverso la posta elettronica certificata, unicamente per coloro che sono in possesso di un indirizzo PEC;



- Tramite posta ordinaria, spedendola al Servizio Protocollo di Rivarolo Canavese via Ivrea, 60 indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
- Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivarolo Canavese indirizzandola al Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al responsabile per materia e ne informa il richiedente. La PO, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Responsabile della Trasparenza, cura la pubblicazione nel sito web comunale il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione. Ove quanto richiesto fosse già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui la PO ritardasse od omettesse la pubblicazione o non desse risposta, il richiedente può ricorrere nuovamente al Responsabile della Trasparenza, utilizzando il predetto modulo. Il Responsabile per la Trasparenza è tenuto a rispondere al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione del sollecito.

Contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico, connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, nonché previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, nonché del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

3.1 Organizzazione del lavoro

L'art. 43, comma 3, del D.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili (leggi PO per quanto concerne il Comune di Rivarolo Canavese) degli uffici dell'Amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti".

Al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma, attraverso il regolare flusso delle informazioni, si specificano, di seguito, le attività degli organismi comunali interessati:

- **Ogni PO, sotto la propria responsabilità, adempie agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni detenute dall'ufficio stesso**, individuando all'uopo all'interno del proprio ufficio la persona preposta alla pubblicazione
- **Ufficio preposto al coordinamento delle attività per la gestione del sito:** l'ufficio preposto è quello degli Affari Generali, il quale, in collaborazione con l'ufficio depositario dei dati e delle informazioni e documenti da pubblicare, cura e coordina l'aggiornamento del sito segnalando al Responsabile della Trasparenza eventuali inadempienze.



Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica:

Il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dai vari settori al sito istituzionale;

La tempestiva pubblicazione verrà controllata dall'ufficio di coordinamento alla gestione del sito.

a. Tempi di attuazione

La tabella allegato 1 della delibera CIVIT 50/2013, ad oggetto: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il legislatore stesso, nel d.lgs. 33/2013, ha organizzato in sotto sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati, da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web.

La sezione Amministrazione Trasparente è organizzata in modo che, cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina Amministrazione Trasparente o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

Nell'ipotesi in cui informazioni, documenti o dati da pubblicare obbligatoriamente ai sensi della normativa di cui al d.lgs. 33/2013, siano già pubblicati in altre parti del sito, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" sarà sufficiente operare un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare la duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'Amministrazione.

Gli utenti debbono, in ogni caso, poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione Amministrazione Trasparente, senza dover compiere operazioni aggiuntive.

b. Tempestività di aggiornamento

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo tempestivo al fine di tutelare operatori, cittadini, utenti e Pubblica Amministrazione. L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella Sezione Trasparenza, consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Ente.

Risorse destinate

Oltre al Responsabile per la trasparenza, sono destinati alle attività previste dal presente Programma:

- Le PO degli uffici depositari delle informazioni da pubblicare
- Il Settore Affari Generali preposto al coordinamento delle attività della gestione del sito.

c. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza, verificando l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, agli OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione ed all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente Programma, rappresentano oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, come normato dall'art. 147 bis, commi 2 e 3, del TUEL 267/2000 e dal regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.S. n. 30 del 26/02/2013.

d. Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza – Il processo di controllo

L'Ufficio controlli amministrativi, di concerto con il Responsabile della trasparenza, svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte delle PO (si accerteranno, cioè, che tutte le informative necessarie vengano trasmesse all'ufficio depositario delle stesse), predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- Nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa effettuati ai sensi del suddetto regolamento sui controlli interni;
- Nell'ambito di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con del. C.S. n. 74 del 18/04/2013, con rispetto, nello specifico, ai tempi procedurali;
- Attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5, decreto legislativo 33/2013).

4. SANZIONI

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e delle PO, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è, comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e dirigenti competenti.



Si riportano, di seguito, le fattispecie di inadempimento e le relative sanzioni, così come previste dal d.lgs. 33/2013.

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Fattispecie di inadempimento

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:

- Ragione sociale;
- Misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno ed onere gravante sul bilancio della p.a.;
- Numero di rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico;
- Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 d. lgs. 33/2013 (ad oggetto, rispettivamente, "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" ed "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza") per:
 - Componenti degli organi di indirizzo.
 - Soggetti titolari di incarico.

Sanzioni

Per tutte le fattispecie di inadempimento suddette la sanzione consiste nel divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Fattispecie di inadempimento

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, c. 2:

- Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Sanzioni

Per tutte le fattispecie di inadempimento suddette la sanzione consiste, in caso di pagamento del corrispettivo:



- Responsabilità disciplinare
- Applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

Fattispecie di inadempimento

Inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa.

Sanzioni

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale:

- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- Valutazione ai fini della corresponsione:
 - Della retribuzione accessoria di risultato;
 - Della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Fattispecie di inadempimento

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Sanzioni

Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale:

- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;
- Valutazione ai fini della corresponsione:
 - Della retribuzione accessoria di risultato;
 - Della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Art. 47 – Sanzioni per casi specifici.

Fattispecie di inadempimento

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma2, d. lgs. 33/2013, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico ed alle società con riferimento a:

- Ragione sociale;
- Misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno ed onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.;
- Numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi;
- Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Fattispecie di inadempimento

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso ed alle indennità di risultato percepite.

5. LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA IN RAPPORTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE

Iniziativa: monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie accertate.

Tempistica: ogni sei mesi

Iniziativa: pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto tempi procedurali.

Tempistica: Annuale – gennaio.

Iniziativa: pubblicazione costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche.

Tempistica: costante.

Iniziativa: attestazione resa da parte delle PO al Responsabile del piano della prevenzione della corruzione del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, le regole di legalità o integrità del piano di prevenzione della corruzione.

Tempistica: semestrale – luglio/gennaio.

Iniziativa: indicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, dei lavori e forniture dei beni e servizi da appaltare almeno sei mesi prima della scadenza.

Tempistica: 30 giugno 2014

